

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «GUGLER» per prodotti e servizi delle classi 6, 17, 19, 22, 37, 39 e 42 — marchio comunitario n. 3 324 902

Titolare del marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi indicati negli articoli 52, paragrafo 1, lettera b), e 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sul marchio comunitario

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario controverso

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione controversa e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Motivi dedotti: violazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettera b) e 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio comunitario

Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Brammer/UAMI — Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER)

(Causa T-683/13)

(2014/C 61/24)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brammer GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: R. Kornfeld, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Office Ernest T. Freylinger SA (Strassen, Lussemburgo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

considerato che la prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

li) ha confermato la decisione della divisione d'opposizione del 4 luglio 2012 anche nella misura in cui è stata accolta l'opposizione anche per i servizi della classe 38 nonché della classe 42,

— rilevare che l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è incorso in errore;

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell'8 ottobre 2013, procedimento R 1653/2012-1;

— condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «EUROMARKER» per servizi delle classi 38, 42 e 45 — registrazione di marchio comunitario n. 9 852 849

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Office Ernest T. Freylinger SA

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «EURIMARK» per servizi delle classi 35, 41, 42 e 45 — marchio comunitario n. 5 850 111

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 24 dicembre 2013 — TUI Deutschland/UAMI Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

(Causa T-706/13)

(2014/C 61/25)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: TUI Deutschland GmbH (Hannover, Germania) (rappresentanti: D. von Schultz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)